



Tribunale di Padova
Sezione Lavoro e Previdenza

N. R.G. Lav 1382 / 2012

Verbale udienza del 13-6-2012

Davanti al Giudice del lavoro sottoscritto nella causa di I° grado con ricorso depositato in data 31.5.2012

da _____

con _____

Avv.

S. Neri

contro Bissotto e C. colimare

con Avv. att. Rubini

Oggetto art. 400 cpc.

Sono comparsi

C'era Valeri in sostituzione dell'av. Simioni come da
delega ed il ricorrente personalmente -

Sono comparsi altresì fa d'esso Bissotto legale rappresentante
della società con gli avv. ti Rubini e Rompazzo che
depositano memoria di costituzione e forzato documenti

TP Goli

durata la conciliazione che non dà esito positivo

L'av. Valeri titolo fa presente che allo stato è venuto
ad esaminare solo fino a pg 7 delle memorie

e fermamente da esaminare tenente parte
memoria e documenti, al fine di non
pregiudicare i diritti di difesa del suo ammesso
che non ha nulla contro che le espone del
tenuto redendum un verio ultrajurisdictionis -

Tu ogni caso contesta ai fini di difesa tutto quanto
ex adverso deposito e ammuto e dichiara di
diconoscere tutti i documenti ex adverso prodotti
Produrre copia del ricorso non fermo.

Il Gdl fa presente che il punto non per
essere dato prima del 4 luglio 2012, il
procuratore attesta, niente nella redunta

Il Gdl presso l'Ufficio giudiziario
del 4 luglio 2012 ore 13:00 autorizzando
parte ricorrente a depositare 5 pagine prima
brevi note di replica alle quali lo stesso
replicherà in idem.

per ftc
W

ppg 6.7 12 sono comparsi
Giovanni e Giacomo Pellegrini, la part
presentandosi. L'avv. Pellegrini riferisce che
siedono come da note allegate al verbale.
D'Alfonso contesta integralmente
quanto depositato da parte assistente insistendo
nel ricorso e nelle relative istanze.
Se GL non vorrà.

per ftc
W

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

con ricorso ex art.700 cpc Z : ha impugnato il licenziamento disciplinare comminatogli dalla ditta Busatta & Cecchin srl a seguito di asserite assenze ingiustificate nei giorni 14, 15, 20, 23, 24, 27 e 28 Febbraio e 1, 2, 5, 6 Marzo 2012, chiedendo la condanna della resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito in misura pari alle retribuzioni arretrate.

Il ricorrente ha già adito in data 10.2.2012 questo Tribunale impugnando un asserito licenziamento verbale del 2.2.2012 e chiedendo il ripristino del rapporto. Il Giudice, con ordinanza del 3.4.2012, accertata la volontà di entrambe le parti di non risolvere il rapporto di lavoro, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando - ai fini delle spese di lite – che dagli atti emergeva con chiarezza come nessun atto risolutivo fosse stato posto in essere dalla società convenuta (v. doc. 3 ricorso).

Con incredibile tempismo, due giorni dopo la pronuncia dell'ordinanza, la società Busatta & Cecchin srl ha contestato al ricorrente di essere stato ingiustificatamente assente in alcune giornate del mese di Febbraio e di Marzo 2012 (v. doc.4 ricorso). La contestazione è irrimediabilmente tardiva ai sensi dell'art.32, VI comma, CCNL di categoria (v. doc.7 ricorso), essendo evidente che l'azienda era perfettamente a conoscenza del fatto nel momento stesso in cui è stato commesso. Ed è tra l'altro veramente singolare che nel precedente procedimento la ditta non abbia accennato ad alcuna volontà di contestare le assenze ingiustificate ed abbia anzi manifestato l'incondizionata intenzione di proseguire il rapporto di lavoro con , tanto da imporre al Giudice di pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

La giurisprudenza citata da parte convenuta in merito alla tardività della contestazione è del tutto inconferente, riferendosi ad ipotesi in cui il datore di lavoro debba compiere particolari indagini o non possa cogliere immediatamente il disvalore della condotta del lavoratore. Così non è certamente nel caso di specie, in cui dal giorno successivo all'ultima assenza ingiustificata contestata, risalente

al 6 Marzo 2012, la società era perfettamente in grado di conoscere i giorni in cui il lavoratore non si era presentato al lavoro e di trarre – se del caso – le debite conclusioni.

La tardività della contestazione rende illegittimo il recesso, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, non essendo contestata l'applicabilità nel caso di specie della tutela reale.

Poche parole sul *periculum in mora*. ha due figli e moglie carico e la retribuzione costituisce l'unica fonte di reddito della famiglia. Le circostanze puntualmente dedotte in ricorso non sono nemmeno contestate dalla convenuta. Il salario è indispensabile al lavoratore per sopperire alle elementari esigenze di vita e tanto è sufficiente a giustificare l'urgenza del decidere.

Le spese seguono la soccombenza.


PQM

Accertata l'illegittimità del licenziamento, ordina alla convenuta l'immediata reintegra nel posto di lavoro.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €1.050,00, di cui €50,00 per spese, oltre IVA, CPA e Rimborso spese generali.

Padova, 16.7.2012

Si comunichi.



Il Giudice

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 16 LUG. 2012

IL CANCELLIERE
Boemati

